

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace in Modena, Avv. Nicoletta Maccaferri, della sezione civile ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile N. OMISSIS del Ruolo Generale promossa da:

**CORRENTISTA**

**ATTORE**

**CONTRO**

**BANCA**

**CONVENUTO**

Il Giudice di Pace di Modena in persona del dott. Nicoletta Maccaferri ha pronunciato sentenza sulle conclusioni precisate per la parte attrice come da comparsa conclusionale, per la parte convenuta, come da memoria conclusiva, entrambi atti autorizzati e depositati all'udienza del 16/01/19

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA**

Con atto di citazione, notificato in data 27/09/17, nei confronti di BANCA, la CORRENTISTA radicava domanda al fine di vedere riconosciuta la responsabilità contrattuale di BANCA per aver omesso di adottare precauzioni e accorgimenti idonei a garantire l'inaccessibilità, a soggetti diversi dal titolare, dei dispositivi di utilizzo bancomat e carta di credito.

Va rilevato che emerge dalla narrazione di cui agli atti, e non contestato dalle parti, che la CORRENTISTA subiva in data 29.02.16, verso le h. 15:50, il furto, ad opera di ignoti, della propria borsa, lasciata per breve tempo nell'abitacolo dell'auto del marito, parcheggiata lungo l'argine del fiume Secchia.

Da tale furto gli ignoti si impossessavano di carta di credito e bancomat, intestate a parte attrice e rilasciate dalla Banca convenuta e nel volgere di circa 40 minuti riuscivano ad effettuare alcuni prelievi, utilizzando il P.I.N.

Si costituiva BANCA che contestava le pretese attoree sostenendo l'assenza di responsabilità propria in quanto i fatti narrati erano riconducibili a colpa e negligenza della parte attrice, avendo essa lasciato la borsa incustodita in auto e questa non era stata chiusa, per stessa ammissione di parte attrice, inoltre la denuncia e il blocco delle carte erano avvenute a distanza di tempo dal momento del furto, e i prelievi erano avvenuti utilizzando il P.I.N. di entrambe le carte.

Le circostanze non sono disconosciute dalla parte attrice, ma solo diversamente interpretate in diritto.

Assume assorbente rilievo la circostanza che effettivamente, risulta documentalmente provato che i prelievi sono stati eseguiti in diversi sportelli bancomat alle ore 16,28 e 16,33 mentre il

*Sentenza, Giudice di Pace di Modena, Avv. Nicoletta Maccaferri, n. 286 del 16 aprile 2019*

furto è avvenuto, a detta di parte attrice ad h. 15,50. È documentalmente provato che i prelievi sono avvenuti con la digitazione del P.I.N. senza errori. Da queste circostanze deriva che i ladri ignoti hanno agito in pochi minuti, circa 38 minuti al primo prelievo, dalla perizia tecnica in atti (Consulenza scientifica sul PIN redatta da Politecnico di Torino 25.10.13) si ricava che in tale ristretta tempistica non è possibile ricavare il P.I.N. da una carta, in quanto è richiesto una sofisticata strumentazione di laboratorio.

Si deve quindi ritenere decisiva la brevità del lasso temporale tra il furto e i prelievi e l'utilizzo del P.I.N. corretto, senza prova che siano intercorse anomalie di sorta, derivando da ciò il convincimento che il P.I.N. fosse conservato assieme alle carte, e rubando la borsa di parte attrice il ladro si è impossessato anche del codice segreto.

Dagli atti processuali e dalla istruttoria compiuta non si ricavano elementi per sostenere che l'ignoto possa essere venuto a conoscenza del codice PIN con altri metodi. Appare quindi evidente la negligenza di parte attrice nella custodia e nell'utilizzo della carta di credito e del bancomat. Mentre non emerge che sta stata raggiunta la prova della responsabilità contrattuale di BANCA.

Analoga decisione è stata adottata da ABF Collegio di Roma decisione n. 33 del 12/01/15 e decisione n. 4498/2015.

La testimonianza resa dal marito della CORRENTISTA non può escludere con certezza che nella borsa non fosse custodito il codice PIN in quanto egli stesso ammette "di non fare l'inventario di quello che c'è nella borsa della moglie"... riferisce che i codici segreti erano custoditi in casa in luogo sicuro e che la moglie li conosce a memoria, tuttavia non vi è la prova che non fossero custoditi tali numeri anche in borsa.

Conseguentemente le domande di parte attrice pertanto sono infondate e vanno rigettate.

Per il regolamento delle spese legali del presente giudizio ricorrono giusti motivi, per compensare integralmente le stesse. Ogni altra questione di causa è assorbita dalla presente motivazione. Non ricorrono gli elementi per accogliere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dalla convenuta.

### DISPOSITIVO

Nella causa introdotta dalla CORRENTISTA il giudice di pace di Modena, in persona del Dott. Nicoletta Maccaferri, ogni contraria istanza eccezione o domanda rigettata, definisce il giudizio e decide:

1. Respinge la domanda attorea in quanto infondata per i motivi sopra esposti, rigettando le richieste tutte di parte attrice.
2. Rigetta la domanda ex art. 96 cpc svolta da parte convenuta
3. Compensa integralmente le spese di lite.

Deliberato in Modena, lì 12/04/2019

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*